

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2069

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(**D'ALEMA**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO  
(**AMATO**)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
(**MASTELLA**)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(**PADOA SCHIOPPA**)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(**BERSANI**)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE  
(**BONINO**)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(**DAMIANO**)

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2004

---

*Presentato il 15 dicembre 2006*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Yemen intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.

Tale tipo di Accordo, oltre ad essere raccomandato da Organismi internazionali quali la Banca mondiale e il Fondo mo-

netario internazionale, si inquadra nell'ambito degli Accordi in materia che l'Italia e altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi dell'area.

Analogamente a quanto previsto nei suddetti Accordi, il testo in questione recepisce una serie di norme finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti

di persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte.

L'Accordo, la cui efficacia si estende sia agli investimenti precedenti che a quelli successivi alla sua entrata in vigore, definisce in maniera quanto più ampia possibile il termine « investimento », soprattutto in relazione alla necessità di includere il maggior numero possibile di attività economiche nel meccanismo di tutela (articolo I).

In particolare, l'Accordo, al fine di incoraggiare gli investitori delle due Parti, prevede una serie di garanzie per assicurare un « trattamento giusto ed equo » agli investimenti effettuati dagli operatori economici delle Parti contraenti sulla base del principio della non discriminazione tra investitori dell'una o dell'altra Parte, assicurando che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione e il godimento degli investimenti effettuati nel territorio di entrambe le Parti non saranno colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori. Viene previsto che ciascuna Parte contraente, conformemente alle proprie leggi, conceda ai cittadini dell'altra Parte contraente, che si trovano sul suo territorio per un investimento regolato dall'Accordo medesimo, adeguate condizioni di lavoro per lo svolgimento delle rispettive attività professionali, impegnandosi a trattare nel modo più favorevole possibile i problemi connessi all'ingresso, al soggiorno, al lavoro e agli spostamenti sul suo territorio degli stessi cittadini e dei loro familiari. Inoltre viene previsto che le società costituite in base alle leggi e ai regolamenti di una Parte contraente, ma di proprietà controllate dagli investitori dell'altra Parte contraente, siano autorizzate ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità alle leggi della Parte contraente ospitante (articolo II).

L'articolo III dell'Accordo contempla la clausola della nazione più favorita e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri in-

vestitori, o agli investitori di Paesi terzi. In deroga a tale principio, sono però considerati compatibili con quanto previsto dal presente Accordo i privilegi che una delle Parti contraenti riserverà a un Paese terzo sulla base della sua appartenenza a un'unione doganale o economica, a un mercato comune, a una zona di libero scambio, a un accordo regionale o sub-regionale, a un Accordo economico internazionale multilaterale o sulla base di Accordi conclusi al fine di evitare la doppia imposizione o per facilitare il commercio transfrontaliero.

L'articolo IV prevede la corresponsione di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili e altri analoghi eventi sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente.

Le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o misure analoghe non potranno avvenire, direttamente o indirettamente se non per fini di utilità pubblica e su base non discriminatoria. In tale caso è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un giusto risarcimento, equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata resa pubblica. Tale risarcimento dovrà comprendere il risarcimento di ogni pregiudizio di natura finanziaria previsto dalle procedure e dalle modalità di rimborso internazionalmente riconosciute, calcolato a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data di pagamento. Il risarcimento sarà determinato secondo parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale. Se l'oggetto dell'esproprio è una *joint venture* costituita sul territorio di una delle due Parti contraenti, l'indennità da pagare all'investitore di una Parte contraente sarà calcolata tenuto conto del valore della quota di tale investitore nella *joint venture*. Viene inoltre contemplata la cosiddetta « clausola di retrocessione », prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato a riacquistarlo al prezzo di mercato, laddove, dopo l'espro-

priazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti (articolo V).

Ognuna delle Parti garantirà i trasferimenti dei pagamenti e dei redditi relativi agli investimenti, da effettuare liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio e comunque entro tre mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali. Detti trasferimenti saranno effettuati in divisa convertibile al tasso di cambio applicabile alla data nella quale l'imprenditore domanda il trasferimento (articoli VI e VIII).

Nel caso in cui una Parte contraente o un suo organismo delegato versi un risarcimento a un suo cittadino per un investimento fatto nel territorio dell'altra Parte contraente, questa riconoscerà all'altra Parte o al suo organismo tutti i diritti e le pretese, che potrà per surrogazione esercitare o rivendicare, del cittadino risarcito (articolo VII). Tale norma è indirizzata in modo particolare a tutelare gli organismi di assicurazione degli investimenti, come SACE, che possono così surrogarsi in vece dell'investitore che ha ottenuto il risarcimento.

L'articolo IX prevede che le controversie tra le Parti contraenti in merito all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo, non risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* su richiesta di una delle Parti.

Sempre in tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce che, qualora dovessero insorgere controversie tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra Parte contraente, in primo luogo si dovrà cercare di comporre tale controversia in via amichevole entro sei mesi. Ove tale tentativo fallisse, l'investitore interessato potrà decidere di sottoporre la medesima al Tribunale della Parte contraente competente per territorio, ad un Tribunale arbitrale *ad hoc*, in conformità al regolamento in materia di arbitrato della *United Nations Commission on International*

*Trade Law* (UNCITRAL) ovvero al Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia d'investimenti (articolo X).

L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari (articolo XI).

Le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora questi derivino da altri Accordi internazionali o da norme generali di diritto internazionale. Il presente Accordo non influenza i termini di carattere più favorevole conclusi tra una delle Parti contraenti e gli investitori dell'altra Parte contraente (articolo XII).

La validità dell'Accordo è prevista in dieci anni a decorrere dalla data di notifica tra le Parti contraenti dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica, rinnovabile tacitamente per altri cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle Parti contraenti un anno prima della sua scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa data (articolo XIV).

Il presente disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli:

l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo;

l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;

l'articolo 3 stabilisce la data di entrata in vigore della legge.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

*A) Necessità dell'intervento normativo.*

Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* secondo la procedura stabilita all'articolo IX, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

*B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana.

*C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

*D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.*

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.*A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo I dell'Accordo. Esse non sono innovative.

*B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella

o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Yemen, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti fra i due Paesi.

3. Ulteriori elementi da allegare alla relazione.

Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*A) Ambito dell'intervento, destinatari diretti ed indiretti.*

Sono coinvolti sotto il profilo economico dell'introduzione della regolamentazione: i soggetti italiani che realizzano o realizzeranno investimenti nello Yemen e i soggetti yemeniti che realizzano o realizzeranno investimenti in Italia.

L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane presenti nello Yemen. L'Accordo potrebbe inoltre agevolare iniziative imprenditoriali italiane nello Yemen in tutti i settori economici.

*B) Obiettivi e risultati attesi.*

L'Accordo, che assicura libertà nel trasferimento di capitali e prevede sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimenti per perdite dovute ad eventi eccezionali, è destinato ad avere un impatto positivo sugli investitori, persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende, associazioni eccetera), delle due Parti contraenti.

Primo obiettivo dell'Accordo è la creazione di un quadro di maggior certezza giuridica, in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o siano ipotizzabili, in futuro, investimenti italiani nello Yemen e viceversa.

Detto quadro di certezza e di precise garanzie è requisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire investimenti nelle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo di tali investimenti.

L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi, sia a livello micro che macroeconomico, sono costituiti rispettivamente dal trasferimento dall'Italia allo Yemen di *know-how* tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo, nel dare maggiore certezza ai nostri operatori, favorirà i nostri investimenti nel Paese del Golfo, con ricadute positive anche di natura commerciale. L'Accordo in questione, agendo da moltiplicatore degli investimenti, contribuirà quindi ad un'accelerazione dello sviluppo economico e stimolerà una maggiore dinamica concorrenziale.

Va inoltre menzionato il processo di integrazione economica tra gli Stati dell'area del Golfo, con la conseguente possibilità per le imprese italiane di servire non solo il mercato yemenita, ma anche quello sub-regionale della penisola arabica.

*C) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.*

L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o di privati.

*D) Opzioni alternative alla regolazione.*

L'Accordo si propone di colmare una lacuna esistente nello stato della regolamentazione dei rapporti bilaterali tra Italia e Yemen. Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale: non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2004.

## ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





COPIA CONFERMA



**ACCORDO TRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN  
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

DESIDEROSI di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale degli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, e

RICONOSCENDO che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti basati su Accordi internazionali contribuiranno a stimolare rapporti economici che favoriranno la prosperità di entrambe le Parti Contraenti;


HANNO convenuto quanto segue:

**ARTICOLO I**  
**Definizioni**

Ai fini del presente Accordo:

1. Con il termine "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi e ai regolamenti di detta Parte, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico. Senza limitare quanto precede, il termine "investimento" include in particolare, ma non a titolo esclusivo:
  - a) beni mobili e immobili e ogni altro diritto di proprietà *in rem*, compresi i diritti reali di garanzia su beni di terzi nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento;
  - b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione e ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in generale;
  - c) crediti finanziari connessi ad un investimento, così come gli utili da capitale reinvestiti e i redditi di capitale o qualunque diritto ad una prestazione avente valore economico che sia parte integrante di un investimento;
  - d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, *designs* industriali e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, *know-how*, segreti commerciali, denominazioni commerciali e l'avviamento commerciale;
  - e) ogni incremento di valore dell'investimento originario.


Qualsiasi modifica della forma giuridica prescelta per gli investimenti non altera la sua natura di investimento.

2. Con il termine "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le succursali e filiali straniere che siano in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche.
  3. Con l'espressione "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato, in conformità con le sue leggi.
  4. Con l'espressione "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, come istituti pubblici, società di persone, società di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno a responsabilità limitata.
  5. Con il termine "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o interessi, dividendi, *royalties*, compensi per servizi tecnici, di assistenza o di altro genere, nonché ogni pagamento in natura.
  6. Con il termine "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranità o esercitano diritti di sovranità e di giurisdizione in conformità al diritto internazionale.
  7. Con l'espressione "accordo di investimento" si intende un accordo che una Parte Contraente può stipulare con un investitore dell'altra Parte Contraente al fine di regolamentare lo specifico rapporto concernente l'investimento.
  8. Con l'espressione "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia almeno altrettanto favorevole di quello migliore fra il trattamento nazionale e il trattamento della nazione più favorita.
  9. Con l'espressione "diritto d'accesso" si intende il diritto di essere ammessi ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente, fatti salvi i limiti derivanti da accordi internazionali vincolanti per le due Parti Contraenti.
  10. L'espressione "attività connesse ad un investimento" include, tra l'altro, l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per la conduzione di attività commerciali; l'accesso ai mercati finanziari; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla conduzione delle attività commerciali; la commercializzazione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione e la diffusione di informazioni commerciali, in conformità con quanto le Leggi e normative che regolano tali attività in ciascuna delle due Parti Contraenti.
- 

**ARTICOLO II*****Promozione e protezione degli investimenti***

1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel loro territorio.
2. Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti avranno un diritto di accesso alle attività d'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente che non sarà meno favorevole di quello previsto dall'Articolo III, paragrafo 1.
3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti si accerteranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonché delle società ed imprese in cui questi investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun modo oggetto di misure ingiustificate o discriminatorie.
4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà sul suo territorio un quadro giuridico capace di garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compresa l'osservanza in buona fede di tutti gli impegni stipulati nei confronti di ciascun singolo investitore.
5. Nessuna delle Parti Contraenti stabilirà condizioni per l'effettuazione, lo sviluppo o la prosecuzione degli investimenti che potrebbero comportare l'accettazione o l'imposizione di obblighi relativi alla produzione per l'esportazione e che prevedano l'approvvigionamento dei beni *in loco* o condizioni analoghe.
6. Conformemente alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, ciascuna Parte Contraente concederà ai cittadini dell'altra Parte Contraente che si trovano sul suo territorio per un investimento regolato dal presente Accordo adeguate condizioni di lavoro per lo svolgimento delle loro attività professionali. Ciascuna Parte Contraente tratterà nel modo più favorevole possibile i problemi connessi all'ingresso, al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti sul suo territorio dei suddetti cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari. Le società costituite in base alle leggi ed ai regolamenti di una Parte Contraente e che sono di proprietà o controllate dagli investitori dell'altra Parte Contraente saranno autorizzate ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità alle leggi della Parte Contraente ospitante.

**ARTICOLO III*****Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita***

1. Entrambe le Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, offriranno agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati Terzi. Lo stesso trattamento sarà garantito alle attività connesse all'investimento.
- 

2. Qualora dalla legislazione di una delle due Parti Contraenti o da obblighi internazionali in vigore, o che potrebbero in avvenire entrare in vigore in una delle Parti Contraenti, risultasse una situazione giuridica secondo la quale gli investitori dell'altra Parte Contraente godrebbero di un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori di detta altra Parte si applicherà agli investitori della Parte Contraente interessata anche per i rapporti già costituiti.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di Stati Terzi in virtù della loro appartenenza ad un'unione doganale o economica, ad un mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o in virtù di Accordi per evitare la doppia imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero.

#### ARTICOLO IV

##### *Indennizzo per danni o perdite*

Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi, la Parte Contraente nel cui territorio l'investimento è stato effettuato offrirà un adeguato indennizzo per tali perdite o danni.

I pagamenti a titolo d'indennizzo saranno effettuati in valuta liberamente convertibile, liberamente trasferibile e senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati avranno comunque diritto allo stesso trattamento dei cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, ad un trattamento non meno favorevole di quello degli investitori di Stati Terzi.

#### ARTICOLO V

##### *Nazionalizzazione o esproprio*

1. Gli investimenti coperti dal presente Accordo non sono soggetti ad alcuna misura tale da limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto dalla normativa vigente nazionale o locale e dalle disposizioni emanate dalle autorità giurisdizionali competenti.
2. Gli investimenti e le attività connesse agli investimenti di investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, *de jure* o *de facto*, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o assoggettati a provvedimenti aventi un effetto equivalente, ivi comprese misure pregiudizievoli per le società ed i loro beni controllati dall'investitore sul territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per finalità pubbliche o per interesse nazionale e dietro pagamento immediato, completo ed effettivo di una indennità, e a condizione che tali misure siano


adottate su base non discriminatoria e in conformità a tutte le disposizioni e procedure giuridiche.

3. L'equa indennità sarà equivalente all'effettivo valore commerciale dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. Ogni qualvolta vi siano difficoltà per constatare l'effettivo valore commerciale, quest'ultimo sarà determinato secondo i parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale. L'indennità sarà calcolata in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica e dovrà comprendere il risarcimento di ogni pregiudizio di natura finanziaria previsto dalle procedure e modalità di rimborso internazionalmente riconosciute, calcolato a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data di pagamento. L'indennità sarà liberamente riscotibile e trasferibile e, una volta determinata, sarà corrisposta senza indebito ritardo ed in tutti i casi entro il termine di tre mesi.
4. Se l'oggetto dell'esproprio è una *joint venture* costituita sul territorio di una delle due Parti Contraenti, l'indennità da pagare all'investitore di una Parte Contraente sarà calcolata tenuto conto del valore della quota di tale investitore nella *joint venture*, in conformità ai documenti rilevanti di quest'ultima e sulla base degli stessi criteri di valutazione di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.
5. Un cittadino o una società di una delle due Parti Contraenti che dichiara che i suoi investimenti o parte di essi siano stati espropriati avrà diritto ad un tempestivo esame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente dove è stato effettuato l'investimento, al fine di accertare se tale esproprio sia effettivamente avvenuto e in questo caso se l'esproprio e l'eventuale indennità siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al fine di decidere su tutte le questioni inerenti.
6. Se dopo l'esproprio l'investimento espropriato non risultasse utilizzato in tutto o in parte al fine previsto, il precedente proprietario o il suo/i suoi avente/i causa avranno diritto di riacquistarlo. Il prezzo dell'investimento espropriato sarà calcolato con riferimento alla data del riacquisto sulla base degli stessi criteri di valutazione adottati al momento del calcolo del risarcimento di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.

#### ARTICOLO VI

##### *Rimpatrio di capitale, utili e reddito*

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che tutti i pagamenti relativi all'investimento nel proprio territorio effettuati da un investitore dell'altra Parte Contraente possano essere liberamente trasferiti all'interno e al di fuori del proprio territorio senza indebito ritardo e dopo che siano stati assolti gli obblighi fiscali. Tali trasferimenti includeranno, in particolare, ma non esclusivamente:
  - a) il capitale ed il capitale addizionale, ivi compreso l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;



- b) il reddito netto, i dividendi, le *royalties*, i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili;
  - c) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
  - d) i fondi per il rimborso dei mutui connessi ad un investimento e per il pagamento dei relativi interessi;
  - e) la remunerazione e le indennità pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente nella misura e secondo le modalità previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore;
  - f) i pagamenti a titolo d'indennizzo di cui all'Articolo IV.
2. Gli obblighi fiscali ai sensi del precedente paragrafo 1 sono considerati assolti quando l'investitore ha espletato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio l'investimento viene effettuato.
  3. Senza limitare la portata dell'Articolo III del presente Accordo, entrambe le Parti Contraenti s'impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati Terzi, qualora quest'ultimo sia maggiormente favorevole.
  4. Se, nel caso di problemi gravi inerenti alla bilancia dei pagamenti, una delle Parti Contraenti dovesse temporaneamente limitare il trasferimento di fondi, tali restrizioni saranno applicate agli investimenti relativi al presente Accordo solo se la Parte Contraente si attiene alle raccomandazioni pertinenti adottate nel caso specifico dal Fondo Monetario Internazionale. Queste restrizioni saranno adottate su base equa, non discriminatoria e in buona fede.

## ARTICOLO VII


### *Surroga*

Qualora una Parte Contraente o una delle sue Istituzioni abbia concesso una garanzia per i rischi non commerciali di un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente e abbia effettuato il pagamento per tale investitore sulla base della predetta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per quanto riguarda il trasferimento del pagamento alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, si applicano le disposizioni degli Articoli IV, V e VI del presente Accordo.

## ARTICOLO VIII

### *Procedure di trasferimento*

I trasferimenti di cui agli Articoli IV, V, VI (una volta adempiuti gli obblighi fiscali) e VII saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese. Tutti i trasferimenti saranno effettuati in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore ha chiesto il trasferimento in oggetto, ad eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo V, al relativo al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio.



**ARTICOLO IX*****Soluzione delle controversie fra le Parti Contraenti***

1. Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia presentato notifica scritta all'altra Parte Contraente, la controversia, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sarà deferita dinanzi ad un Tribunale Arbitrale *ad hoc*, come stabilito nel presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale sarà composto come segue: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri.

1. Se, nel periodo specificato al paragrafo 3 del presente Articolo, non sarà stata effettuata alcuna nomina, ciascuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di altra intesa, può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sarà investito della richiesta il Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sarà invitato a procedere alla nomina il membro della Corte Internazionale di Giustizia con maggiore anzianità in grado, a condizione che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale delibererà con voto di maggioranza e la sua decisione sarà vincolante. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese relative al proprio arbitrato e al proprio rappresentante per le udienze. I costi relativi al Presidente e tutti gli altri costi saranno equamente divisi tra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

**ARTICOLO X*****Soluzione delle controversie fra gli investitori e le Parti Contraenti***

1. Ogni controversia sorta fra una delle Parti Contraenti e l'investitore dell'altra Parte Contraente relativamente ad un investimento, ivi compresa una controversia concernente l'ammontare di un indennizzo, sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.
2. Nel caso in cui l'investitore e un ente dell'una o dell'altra Parte Contraente abbiano stipulato un accordo d'investimento, sarà applicata la procedura prevista in tale accordo d'investimento.
3. Se la controversia non può essere risolta come previsto al paragrafo 1 del presente Articolo nei sei mesi successivi alla data della richiesta scritta di soluzione, l'investitore in questione potrà sottoporre la controversia a sua scelta:
  - a) al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale;

- b) al Tribunale arbitrale *ad hoc*, in conformità al Regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante s'impegna in tal modo ad accettare di essere sottoposta a tale arbitrato;
  - c) al Centro Internazionale per la Soluzione delle Controversie in materia d'Investimenti ai fini dell'attuazione della procedura d'arbitrato ai sensi della Convenzione di Washington sulla soluzione delle controversie in materia d'investimenti fra lo Stato ed i cittadini dell'altro Stato del 18 marzo 1965, se o non appena le due Parti contraenti vi avranno aderito.
4. Ai sensi del paragrafo 3, lettera b, del presente Articolo, l'arbitrato verrà condotto in conformità con le regole stabilite in materia dall'UNCITRAL.
5. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via diplomatica qualsiasi questione relativa ad una procedura di arbitrato o ad una procedura giudiziaria pendente fino a quando tali procedure non saranno state concluse, nonché nel caso in cui una delle Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario nel periodo stabilito dalla decisione, oppure in un lasso di tempo da determinare in base alle norme del diritto internazionale o interno applicabili al caso di specie.


#### ARTICOLO XI

##### *Relazioni fra i Governi*

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

#### ARTICOLO XII

##### *Applicazione di altre disposizioni*

1. Qualora una questione sia disciplinata tanto dal presente Accordo quanto da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.
  2. Ogni qualvolta il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti o altre disposizioni, o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione d'investimento o altri accordi, è più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.
  3. Successivamente alla data in cui l'investimento è stato effettuato, ogni modifica sostanziale nella legislazione della Parte Contraente, che regola direttamente o indirettamente l'investimento, non sarà applicata retroattivamente e gli investimenti effettuati in conformità al presente Accordo saranno di conseguenza protetti.
  4. Le norme del presente Accordo non limitano tuttavia l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione fiscale e l'elusione. A questo scopo, le autorità competenti di ciascuna Parte Contraente s'impegnano a fornire ogni informazione utile su richiesta dell'altra Parte Contraente.
- 



**ARTICOLO XIII*****Entrata in vigore***

Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le due Parti Contraenti si saranno ufficialmente notificate l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure di ratifica.


**ARTICOLO XIV*****Durata e scadenza***

1. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di 10 anni e successivamente per un ulteriore quinquennio, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di denunciarlo non più tardi di un anno prima della data di scadenza.
2. Nel caso di un investimento effettuato prima della data di scadenza, come previsto ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da I a XII resteranno in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni.


In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 25 novembre 2004 in tre originali in lingua italiana, araba e inglese, ciascuno dei testi facente ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo  
della Repubblica Italiana



Per il Governo  
della Repubblica dello Yemen



**AGREEMENT BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF YEMEN  
ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS**

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Yemen, hereafter referred to as "Contracting Parties",


DESIRING to establish favourable conditions to enhance economic co-operation between the two Countries, and especially in relation to capital investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, and

ACKNOWLEDGING that the mutual encouragement and protection of such investments on the basis of international Agreements will contribute to stimulate economic relations which will foster the prosperity of both Contracting Parties;

HAVE agreed as follows:


**Article I  
*Definitions***

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall mean any kind of asset invested, before or after the entry into force of this Agreement, by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of that Party, irrespective of the legal form chosen, as well as of the legal framework. Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" shall include in particular, but not exclusively:
    - a) movable and immovable property and any ownership rights *in rem*, including real guarantee rights on a property of a third party, to the extent that it can be invested;
    - b) shares, debentures, equity holdings and any other instruments of credit, as well as Government and public securities in general;
- 

- c) credits for sums of money connected with an investment as well as reinvested incomes and capital gains or any service right having an economic value as integral part of an investment;
- d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;
- e) any increase in value of the original investment;


Any alteration of the legal form chosen for the investments shall not affect their classification as investments.

2. The term "investor" shall mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as any foreign subsidiaries and branches controlled in any way by the above natural and legal persons.
  3. The term "natural person", with reference to either Contracting Party, shall mean any natural person having the nationality of that State in accordance with its laws.
  4. The term "legal person", with reference to either Contracting Party, shall mean any entity having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and recognised by it, such as public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.
  5. The term "income" shall mean the money accrued or accruing to an investment, including in particular profits or interests, dividends, royalties, payments for assistance or technical services and other services, as well as any considerations in kind.
  6. The term "territory" shall mean in addition to the zones comprised within land borders also the "maritime zones". The latter shall include also marine and submarine zones over which the Contracting Parties exercise sovereignty and sovereign or jurisdictional rights under international law.
  7. The term "investment agreement" shall mean an agreement that a Contracting Party may stipulate with an investor of the other Contracting Party in order to regulate the specific relationship concerning the investment.
  8. The term "non-discriminatory treatment" shall mean treatment that is at least as favourable as the best between national treatment and the most-favoured-nation treatment.
  9. The term "right of access" shall mean the right to be admitted to invest in the territory of the other Contracting Party, without prejudice to the limitations stemming from international agreements which are binding for either Contracting Party.
- 

10. The term “activities connected with an investment” shall include, *inter alia*: the organisation, control, operation, maintenance and disposal of companies, branches, agencies, offices or other organisations for the conduct of business; the access to the financial markets; the borrowing of funds; the purchase, sale and issue of shares and other securities and the purchase of foreign exchange for imports necessary for the conduct of business affairs; the marketing of goods and services; the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means and the dissemination of commercial information, in accordance with the laws and legislations governing these activities in each Contracting Party.

## Article II

### *Promotion and Protection of investments*

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory.
  2. Investors of either Contracting Parties shall have the right of access to investments activities in the territory of the other Contracting Party, which shall be not less favourable than that under Article III, paragraph 1.
  3. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment to investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or disposal of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as by companies and enterprises in which these investments have been effected, shall in no way be the object of unjustified or discriminatory measures.
  4. Each Contracting Party shall create and maintain in its territory a legal framework capable of guaranteeing to investors the continuity of legal treatment, including compliance in good faith to all undertakings entered into with regard to each individual investor.
  5. Neither Contracting Parties shall set any conditions for the establishment, expansion or continuation of investments which might imply taking over or imposing any obligations on export production and specifying that goods must be procured locally or similar conditions.
  6. In accordance with its laws and regulations, each Contracting Party shall grant to nationals of the other Contracting Party, who are in its territory in connection with an investment under this Agreement, adequate working conditions for carrying out their professional activities. Each Contracting Party shall regulate as favourably as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of the above nationals of the other Contracting Party and members of their families. Companies constituted under the laws and regulations of one Contracting Party and which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party shall be permitted to engage top
- 

managerial personnel of their choice, regardless of nationality, in accordance with the laws of the host Contracting Party.

### Article III

#### *National Treatment and the Most Favoured Nation clause*

1. Both Contracting Parties, within their own territory, shall offer investments effected by, and income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States. The same treatment will be granted to the activities connected with an investment.
2. Should, from the legislation of either Contracting Parties or from the international obligations in force or that may come into force in the future for one of the Contracting Parties, come out a legal framework according to which investors of the other Contracting Party would be granted a more favourable treatment than the one provided in this Agreement, the treatment granted to the investors of such other Party will apply to investors of the relevant Contracting Party also for the outstanding relationships.
3. The provisions under paragraphs 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of their membership to a Customs or Economic Union, a Common Market, to a Free Trade Area, to a regional or sub-regional Agreement, to an international multilateral economic Agreement or under Agreements to avoid double taxation or to facilitate cross border trade.


### Article IV

#### *Compensation for Damages or Losses*


Should investors of either Contracting Parties incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in whose territory the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages.

Compensation payments shall be made in freely convertible currency, freely transferable without undue delay.

The investors concerned shall receive in any case the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable treatment than investors of Third States.




**Article V**  
***Nationalisation or Expropriation***

1. Investments covered by this Agreement shall not be subjected to any measure which might limit the right of ownership, possession, control or enjoyment of the investments, permanently or temporarily, unless specifically provided for by current, national or local law and regulations and orders issued by Courts or Tribunals having jurisdictions.
  2. Investments and the activities connected with an investment of investors of one of the Contracting Parties shall not be, *de jure* or *de facto*, directly or indirectly, nationalised, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having an equivalent effect, including measures affecting companies and their assets controlled by the investor in the territory of the other contracting Party, except for public purpose or national interest and in exchange for immediate, full and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.
  3. The just compensation shall be equivalent to the fair market value of the expropriated investment immediately prior to the moment in which the decision to nationalise or expropriate was announced or made public. Whenever there are difficulties in ascertaining the fair market value, it shall be determined according to the internationally acknowledged evaluation standards. Compensation shall be calculated in a convertible currency at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the decision to nationalise or expropriate was announced or made public and shall include all financial returns according to the internationally recognised practices and methods, calculated from the date of nationalisation or expropriation to the date of payment. Compensation shall be freely collectable and transferable and, once determined, shall be paid without undue delay and in any case within three months.
  4. In case the object of the expropriation is a joint-venture constituted in the territory of either Contracting Party, the compensation to be paid to the investor of a Contracting Party shall be calculated taking into account the value of the share of such investor in the joint-venture, in accordance with its relevant documents and adopting the same evaluations criteria referred to in paragraph 3 of this Article.
  5. A national or company of either Contracting Party asserting that all or part of its investments has been expropriated shall enjoy the right of a prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Contracting Party where the investment has been made, in order to determine whether any such expropriation occurred and, if so, whether expropriation and any compensation thereof conform to the principles of international law, and in order to decide all other relevant matters.
- 

6. If, after the expropriation, the expropriated investment does not serve the anticipated purpose, wholly or partially, the former owner or his/its assignee/s shall be entitled to repurchase it. The price of such expropriated investment shall be calculated with reference to the date on which the repurchasing takes place, adopting the same evaluation criteria taken into account when calculating the compensation referred to in paragraph 3 of this Article.

#### **Article VI** ***Repatriation of Capital, Profits and Income***

1. Each Contracting Party shall ensure that all payments relating to investment in its territory of an investor of the other Contracting Party may be freely transferred into and out of its territory without undue delay after the fiscal obligations have been met. Such transfers shall include, in particular, but not exclusively:
    - a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase investment;
    - b) the net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interests and other profits;
    - c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;
    - d) funds to repay loans connected to an investment and the payment of relevant interests;
    - e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party, in the amount and manner provided for by national legislation and regulations in force;
    - f) compensation payments under Article IV.
  2. The fiscal obligations under paragraph 1 above are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the procedures provided for by the legislation of the Contracting Party in whose territory the investment has taken place.
  3. Without restricting the scope of Article III of this Agreement, both Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article the same favourable treatment that is accorded to investments effected by investors of third States, in case it is more favourable.
  4. In the event that, due to very serious balance of payments problems, one of Contracting Party were to temporarily restrict transfer of funds, these restriction shall be applied to the investments related to this Agreement, only if the Contracting Party implements the relevant recommendations adopted by the International Monetary Fund in the specific case. These restrictions shall be adopted on an equitable and non-discriminatory basis and in good faith.
- 


### **Article VII** ***Subrogation***

In the event that one Contracting Party or an Institution thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognise the assignment of the rights of the investor to the former Contracting Party. In relation to the transfer of payment to the Contracting Party or its Institution by virtue of this assignment, the provisions of Articles IV, V and VI of this Agreement shall apply.

### **Article VIII** ***Transfer procedures***

The transfers referred to in Articles IV, V, VI (once fulfilled the fiscal obligations) and VII shall be effected without undue delay and, in any case, within three months. All transfers shall be made in a freely convertible currency at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applied for the relevant transfer, with the exception of the provision under paragraph 3 of Article V concerning the exchange rate applicable in case of nationalisation or expropriation.

### **Article IX** ***Settlement of Disputes between the Contracting Parties***

1. Any dispute, which may arise between the Contracting Parties, relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled through consultation and negotiation.
  2. In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Contracting Parties notifies the other Contracting Party in writing, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before and ad hoc Arbitration Tribunal as provided for in this Article.
  3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The President shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.
  4. If, within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointment has not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other
- 




arrangements, asks the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or if, for any reason, it is impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice-President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or, for any reason, is unable to make the appointment, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decision shall be binding. Both Contracting Parties shall pay the cost of their own arbitration and of their representative at the hearings. The President's cost and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties. The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedure.

#### Article X

##### *Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties*

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investor of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall as far as possible be settled through consultation and negotiation.
  2. In case the investor and one entity of either Contracting Parties stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement shall apply.
  3. In the event that such dispute cannot be settled as provided for in paragraph 1 of this Article within six months from the date of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:
    - a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;
    - b) an *ad hoc* Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the UN Commission on International Trade Law (UNCITRAL); the host Contracting Party undertakes hereby to accept reference to said arbitration;
    - c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedure, under the Washington Convention of 18 March, 1965, on the Settlement of Investment Disputes between State and Nationals of other State, if or as soon as both Contracting Parties have acceded to it.
  4. Under paragraph 3, lett. b), of this Article, arbitration shall be conducted in accordance with the UNCITRAL regulations.
- 

5. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration procedure or judicial procedure underway until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provision which can be applied to the case.

#### **Article XI**

##### *Relation between Governments*

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

#### **Article XII**


##### *Application of other Provisions*

1. If a matter is governed both by this Agreement and another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, and by general international law provision, the most favourable provision shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.
2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or specific contract or investment authorisation or agreements, is more favourable than that provided under this Agreement, the most favourable treatment shall apply.
3. After the date when the investment has been made, any substantial modification in the legislation of the Contracting Party regulating directly or indirectly the investment shall not be applied retroactively and the investments made under this Agreement shall therefore be protected.
4. The provisions of this Agreement shall not, however, limit the application of the national provisions aimed at preventing fiscal evasion and elusion. To this purpose the competent authorities of each Contracting Party commit themselves to provide any useful information upon request by the other Contracting Party.

#### **Article XIII**

##### *Entry into Force*

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall officially have communicated to each other that their respective ratification procedures have been completed.




**Article XIV**  
*Duration and Expiry*

1. This Agreement shall remain effective for a period of 10 years and shall remain in force for a further period of 5 years thereafter, unless either Contracting Party decides to denounce it not later than one year before its expiry date.
2. In case of investments effected prior to the expiry date, as provided for under paragraph 1 of this Article, the provisions of Articles I to XII shall remain effective for a further period of five years.


In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE at Rome, on 25 November, 2004 in three originals each in the Italian, Arabic and English languages, each text been equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

For the Government  
of the Republic of Italy



For the Government  
of the Republic of Yemen



€ 0,60



\*15PDL0019490\*